

Protocollo condiviso di regolamentazione aziendale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
edizione 7 del 30/04/2021

PREMESSE

- In attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 che, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo condiviso con le Parti Sociali sottoscritto in data 14.03.2020 aggiornato in data 24.04.2020 e 06.04.2021;
- Condivisi i principi del Protocollo nazionale ed istituito il Comitato interno per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione aziendale;
- Preso atto che il Protocollo condiviso aziendale, adottato in data 02.05.2020, è stato aggiornato ed implementato in data 15.05.2020, 16.06.2020, 04.08.2020, 04.11.2020 e 28.01.2021;
- Considerato obiettivo prioritario della Società la prosecuzione delle attività aziendali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
- Ferma la necessità di dover adottare procedure e regole di condotta per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in ottemperanza alle normative vigenti;
- Preso atto del Decreto Legge n°52 del 22.04.2021 di proroga dello stato di emergenza al 31.07.2021;
- Tenuto conto degli esiti della consultazione del costituito Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione avvenuta in data 30.04.2021;

Tutto ciò premesso

la società adotta, le seguenti **misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ad integrazione e/o modifica del protocollo condiviso di cui al prot.n°2347/2021 del 05.02.2021 edizione n°6.**

1 INFORMAZIONE

ARMENA Sviluppo informa tutti i lavoratori e i soggetti terzi (utenti, fornitori, consulenti etc.) che accedono ai locali/sedi operative aziendali delle disposizioni del presente regolamento, rendendo note le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza tramite la diffusione - nelle bacheche, all'ingresso delle sedi operative, nei luoghi maggiormente visibili dei locali/uffici aziendali, mezzo e-mail, etc. - dell'allegata **Informativa** (allegato 1).

I lavoratori sono edotti circa **l'impossibilità di poter fare ingresso o di poter permanere in azienda qualora sussistano le condizioni di pericolo previste dalle disposizioni di legge**, quali: sintomi di influenza, temperatura corporea superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'ingresso in sede, che impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

ARMENA Sviluppo assicura la diffusione capillare del presente protocollo che sarà distribuito su tutte le sedi aziendali.

E' realizzata una **campagna di comunicazione, a mezzo affissione di manifesti** in tutte le sedi/basi operative, con l'intento di favorire la massima conoscenza delle principali disposizioni contenute nel presente documento.

2 - MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

È fatto obbligo, a tutto il personale dipendente, prima dell'accesso al luogo di lavoro, di sottoporsi al controllo della temperatura corporea mediante gli appositi strumenti di rilevazione automatica installati presso tutte le sedi aziendali.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate. Le stesse non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea sarà eseguita nel pieno rispetto della *privacy*, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. Ai lavoratori è resa nota con adeguati mezzi (affissione sulle bacheche, all'ingresso delle sedi operative, nei luoghi maggiormente visibili dei locali/uffici aziendali, trasmissione a mezzo e-mail, etc.), l'**Informativa sul trattamento dei dati personali** (allegato 2).

È predisposto un modulo di rilevazione della temperatura (allegato 3) che sarà compilato solo in caso di superamento della soglia di temperatura dei 37,5° a giustificazione dell'impedimento all'accesso ai locali aziendali del lavoratore.

I dati rilevati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

In caso di isolamento momentaneo, dovuto al superamento della soglia di temperatura indicata, sarà assicurata la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tale garanzia varrà anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio Risorse Umane di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e/o nel caso di allontanamento del lavoratore durante l'attività lavorativa qualora sviluppi febbre e/o sintomi influenzali e/o da infezione respiratoria.

Sono deputati a verificare che il controllo della temperatura di coloro che accedono al luogo di lavoro avvenga regolarmente, il servizio di Custodia & Portierato (Vigilanza interna), i Referenti COVID e i Referenti di Sede.

3-MODALITA' DI ACCESSO FORNITORI/UTENTI/PARTNER ESTERNI

ARMENA Sviluppo si impegna a limitare l'ingresso negli uffici aziendali di fornitori/utenti/partner esterni. Qualora fosse necessario l'ingresso di soggetti terzi ai locali/uffici aziendali, sarà anticipata, in modalità informatica, l'informativa aziendale che esplicita tutte le indicazioni cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali.

Le operazioni di carico e scarico delle merci presso i depositi aziendali rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di contagio.

L'Azienda, valutata la propria organizzazione, dispone l'osservanza della seguente procedura:

- non è consentito l'accesso agli uffici aziendali degli autisti dei mezzi di trasporto delle merci per nessun motivo;
- per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

È ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori.

È consentito l'ingresso degli addetti esterni di pulizie e manutenzione regolamentato dalle medesime disposizioni valide per i lavoratori aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle ditte appaltatrici. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo, l'appaltatore dovrà informare il committente ed entrambi dovranno collaborare per l'esecuzione delle attività nel totale rispetto delle disposizioni normative.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Per i servizi Acque Pubbliche e Impianti Termici gli utenti/ditte di manutenzione possono accedere agli uffici/locali aziendali esclusivamente tramite appuntamento e se dotati di mascherine.

Agli utenti/ditte di manutenzione sarà assicurata la preventiva trasmissione del presente protocollo di regolamentazione degli accessi, al fine di garantire il rispetto delle indicazioni cui dovranno attenersi i terzi.

4-PULIZIA- IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

ARMENA Sviluppo assicura la pulizia e l'igienizzazione quotidiana delle sedi operative.

La periodicità degli interventi di pulizia e i prodotti utilizzati sono registrati nella scheda di rilevazione interventi (allegato 4) predisposta ed affissa ai locali aziendali delle diverse sedi operative.

Qualora il numero dei risorse interne dedicate al servizio dovesse risultare insufficiente, l'azienda programmerà interventi in regime di lavoro straordinario e/o si avvarrà di apposita ditta esterna.

Armena assicurerà, avvalendosi di apposita ditta certificata, ogni qualvolta si riscontrino casi di positività tra i lavoratori incidenti sulle diverse sedi, e comunque non meno di una volta al mese, la sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e dei mezzi interessati.

Saranno affissi, in tutte le sedi, appositi avvisi per informare il personale tutto dell'avvenuta sanificazione degli ambienti e della data dell'intervento.

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani di cui si raccomanda la frequente pulizia.

L'azienda mette a disposizione, presso i servizi igienici di tutte le basi, dispenser di mezzi detergenti per le mani. A bordo di tutti gli automezzi aziendali sono in dotazione idonei prodotti a base alcolica, che

non richiedono l'uso di acqua, per l'igienizzazione delle mani e delle superfici più esposte dei veicoli (volante, cambio etc.).

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ARMENA Sviluppo mette regolarmente a disposizione di TUTTI i lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, specificati nell'allegato schema riepilogativo (allegato 5).

E' fatto obbligo, in ossequio alle disposizioni di legge vigenti, di corretto e continuativo utilizzo delle mascherine fornite. Ciò in tutti luoghi, all'aperto e al chiuso, in tutto il perimetro aziendale.

È allestito, presso la sede operativa di Taverna del Ferro (NA), un deposito dedicato ai DPI, gestito dall'Ente Sicurezza e Prevenzione aziendale, deputato alla consegna/distribuzione, **con cadenza settimanale**, dei dispositivi necessari alle rispettive lavorazioni, a tutti i Tecnici/Coordinatori delle commesse manutentive (Scuole, Strade, Bosco di Portici).

Agli addetti ufficio saranno distribuite, **preferibilmente in kit sigillati da n. 10 pezzi**, mascherine FFP2 all'atto della rilevazione della temperatura all'ingresso in azienda. La cadenza della consegna, in questo caso, varierà in relazione alla turnazione in presenza del personale, stabilita dai rispettivi responsabili.

Qualora il tipo di lavorazione non consenta di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (come per esempio durante il tragitto negli automezzi aziendali in uso alla manutenzione scolastica e stradale) è necessario l'uso continuativo delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione previsti dalla normativa vigente, nonché favorire il massimo riciclo d'aria, per tutta la durata del tragitto.

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.

L'accesso agli spazi comuni (spogliatoi, Aree snack, etc.) è contingentato di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. **Sarà onere della vigilanza interna e dei Nominati Referenti Covid verificare il rispetto di tale indicazione.**

La società favorisce la massima informazione sul corretto uso dei DPI.

7 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

7.1 Smart Working

La modalità di lavoro agile è prorogata almeno fino al 31.07.2021 e comunque compatibilmente con le specifiche mansioni ed esigenze di servizio, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione dal contagio.

Al fine di calibrare il numero di presenze in ufficio con i livelli di rischio contagio, così come accertati dalla Cabina di regia del Ministero della Salute che sancisce, di settimana in settimana, la permanenza e/o il passaggio di ogni regione in una determinata "zona di colore", il ricorso alla modalità di lavoro agile consentito dall'azienda varierà in base al colore della regione di appartenenza, come di seguito specificato:

- **ZONA GIALLA (livello rischio basso)**
OGNI LAVORATORE POTRA' SVOLGERE MASSIMO N. 2 GIORNATE LAVORATIVE IN SMARTWORKING;
- **ZONA ARANCIONE (livello rischio medio)**
OGNI LAVORATORE POTRA' SVOLGERE N. 2/3 GIORNATE LAVORATIVE IN SMARTWORKING;
- **ZONA ROSSA (livello rischio alto)**
OGNI LAVORATORE POTRA' SVOLGERE N. 3 GIORNATE LAVORATIVE IN SMARTWORKING, FERMO RESTANDO L'UTILIZZO, IN OGNI STANZA, DI NON PIU' DEL 50% DELLE POSTAZIONI DI LAVORO ATTIVE.

Sarà onere di ogni responsabile assicurare una **rotazione del personale in presenza**, tale da **garantire la regolare funzionalità del proprio settore/servizio.**

È demandata all'Ufficio Sicurezza la verifica del rispetto, in ogni ambiente, delle condizioni minime di distanziamento tra le postazioni di lavoro e/o l'identificazione delle migliori soluzioni (riposizionamento delle scrivanie, installazione di paratie in plexiglass etc.)

In caso di uffici condivisi da dipendenti afferenti diverse aree, **sarà cura dei rispettivi responsabili coordinarsi per garantire che non ci siano condizioni di sovraffollamento.**

Non sarà consentita, in nessuno dei tre scenari sopra descritti, una **prestazione lavorativa c.d. "mista"** ovvero svolta, nella medesima giornata lavorativa, per alcune ore in presenza e per le rimanenti in *smartworking* e viceversa, salvo specifiche esigenze di servizio che saranno autorizzate e certificate dal diretto responsabile competente.

7.2 Tutela lavoratori "Fragili"

Così come chiarito dalla circolare INPS n°1667 del 23/04/2021, **sino al 30 giugno 2021, i periodi di assenza dal servizio** per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante il *"riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti "* **saranno equiparati al ricovero ospedaliero.**

Contestualmente è prorogato **al 30 giugno 2021** per i **lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con la mansione svolta, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti.**

7.3 Riorganizzazione delle squadre manutentive

La società, al fine di favorire la distanza di sicurezza tra i lavoratori, fermo restando l'obbligo di utilizzo dei DPI di cui all'art. 6, attua la **riorganizzazione delle squadre della manutenzione stradale** (composta di consueto da n. 7 operai) riducendo il numero di unità in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

Compatibilmente con le esigenze produttive e tecnico-organizzative, l'azienda dota il Servizio di Manutenzione Stradale di ulteriori mezzi disponibili del proprio parco auto, al fine di ridurre a n.4 il numero di persone a bordo dei furgoni. Resta invariato l'obbligo di mascherina per tutta la durata del tragitto.

7.4 Nomina dei Referenti COVID

Sulle diverse sedi operative sono nominati dei Referenti COVID cui è affidato l'onere di vigilare sul rispetto delle indicazioni del presente protocollo condiviso.

Nello specifico, ad integrazione delle attività/mansioni già svolte e/o dei precedenti incarichi ricoperti, sono demandate le seguenti attività:

- segnalazione alla Direzione Aziendale, al RSPP e/o al delegato Datore di Lavoro, di anomalie riscontrate riguardanti la rilevazione della temperatura: omesse rilevazioni, malfunzionamento degli strumenti di rilevazione, ecc...;
- verifica del rispetto del continuativo e corretto uso delle mascherine, in tutti i luoghi, all'aperto e al chiuso, nell'intero perimetro aziendale;
- verifica del rispetto delle turnazioni di ingresso/uscita definite dai coordinatori;
- verifica del divieto di assembramento e del rispetto delle distanze di sicurezza negli spazi comuni;
- verifica della presenza sulle sedi dei previsti gel igienizzanti e/o altri dispositivi di igiene personale e segnalazione al servizio sicurezza interno di eventuali interventi di sostituzione e/o di integrazione dei presidi igienici;
- segnalazione alla Direzione aziendale, al RSPP e/o al delegato Datore di Lavoro, di eventuali inadempienze riscontrate al fine di procedere alle previste contestazioni disciplinari.

Di seguito, per sede operativa, si indicano i Referenti COVID designati sino a nuova, diversa, comunicazione:

- **Sede di Taverna del Ferro - Napoli**
sig. Luigi MARINO
sig. Michele SUSASSI
- **Sede di Via Staffetta – Giugliano in Campania**
sig. Pasquale GUARRACINO
- **Sede MINZONI – Giugliano in Campania**
sig. Luigi FLAGIELLO
- **Sede DON BOSCO – Napoli**
sig. Michele SACCO
sig. Vincenzo VELOTTO
- **sede BARSANTI – Pomigliano**
sig. Angelo PASSARIELLO

- sede **DON MILANI – Gragnano**
sig. Antonio CUOMO

8 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

L'articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

Così come concordato in sede sindacale in data 16/06/2020 e confermato in sede di riunione di Comitato del 30.04.2021 prosegue, per il periodo 01 maggio – 31 luglio 2021, la riduzione della pausa pranzo, da effettuarsi a seguito di 6 ore lavorative continuative, da 30 a 10 min.

Si confermano, altresì, i seguenti turni di ingresso del personale dipendente comprensivi di pausa pranzo:

TURNI DI INGRESSO/USCITA

turno 1: ingresso ore 06:20–uscita 14:30

turno 2: ingresso ore 06:50–uscita 15:00

turno 3: ingresso ore 07:20–uscita 15:30

turno 4: ingresso ore 07:50–uscita 16:00

turno 5: ingresso ore 08:20–uscita 16:30

turno 6: ingresso ore 08:50–uscita 17:00

Sarà onere di ogni responsabile di settore/ufficio/commissa articolare diverse turnazioni tra i propri addetti, al fine di contingentare gli accessi e garantire al tempo stesso la piena funzionalità delle attività gestite.

Il personale del servizio Custodia e Portierato ed i referenti Covid, collaboreranno al fine di verificare il rispetto di tali indicazioni procedurali.

Al fine di evitare ogni forma di assembramento nei locali comuni (spogliatoi, aree ristoro, etc.), qualora avverse condizioni meteo dovessero impedire l'esecuzione delle attività in esterno, presso il sito operativo del Bosco inferiore della Reggia di Portici e/o sui cantieri della manutenzione stradale e/o non consentire le attività degli addetti alla posa della guaina, al personale componente le squadre operative, previa autorizzazione del responsabile competente, sarà consentita l'uscita anticipata dal posto di lavoro.

9 - RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Sono limitate il più possibile le riunioni in presenza, prediligendo la modalità a distanza.

Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria.

E' comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in *smartworking*.

10- PROCEDURE COVID

10.1 Lavoratori sintomatici in azienda

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre, sintomi influenzali e/o da infezione respiratoria, deve immediatamente contattare il proprio diretto responsabile, il quale avrà l'onere di accertarsi che il lavoratore sintomatico si metta immediatamente in contatto con il proprio medico curante, nonché con i propri familiari, e **provveda a lasciare la sede di lavoro in sicurezza e nel minor tempo possibile.**

10.2 Lavoratori Positivi al Covid

È fatto obbligo ai lavoratori risultati positivi al tampone COVID di informare tempestivamente l'azienda tramite comunicazione scritta e/o tramite trasmissione di adeguata certificazione medica attestante la diagnosi "Covid positivo".

L'azienda collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" al fine di permettere alle stesse di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena e, soprattutto, tutelare la salute dei lavoratori.

Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili "contatti stretti" di lasciare cautelativamente le sedi operative secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il ritorno in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19, a chiusura del periodo di quarantena predisposto dalla ASL, dovrà essere preceduto da una preventiva certificazione medica attestante la "avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia e a seguito di verifica della documentazione, e dalla visita di rientro in servizio a cura del medico competente.

10.3 Lavoratori identificati quali "contatti stretti"

La società procede alla individuazione dei "contatti stretti" dei lavoratori risultati positivi al tampone COVID.

Gli stessi, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di *privacy* e protezione dei dati, sono informati per iscritto dell'avvenuto contatto con soggetto positivo ed invitati a rivolgersi al medico curante per gli opportuni accertamenti sanitari.

La società comunque garantisce, a proprio carico, a tali lavoratori identificati quali "contatti stretti", l'esecuzione di un tampone molecolare presso un Centro diagnostico abilitato.

I lavoratori in attesa di esito del tampone sono sospesi dal servizio.

Il "contatto stretto" sarà riammesso in servizio previa trasmissione all'azienda di un referto da TAMPONE MOLECOLARE NEGATIVO (sia esso rilasciato dal Centro diagnostico convenzionato con l'azienda, da altro Centro accreditato scelto dal lavoratore, con costo a suo carico, oppure dall'ASL). Qualora il lavoratore volesse sottoporsi a test antigenico (tampone rapido) in Farmacia, il referto di negatività sarà dall'azienda ritenuto valido, per la riammissione in servizio, solo se il test è stato effettuato dopo almeno n. 7 giorni dall'ultimo contatto con il dipendente risultato positivo.

Qualora il medico curante non predisponesse certificazione medica a copertura del periodo di assenza e/o non si potesse procedere con lo *smart working*, i lavoratori saranno autorizzati all'assenza tramite l'uso di permessi personali e/o altro giustificativo concordato.

11- SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria, ritenuta ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, anche allo scopo di intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e per rafforzare l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori, prosegue nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta, le visite da rientro da malattia e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID19.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19 il medico competente, previa presentazione di certificazione di "avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le modalità previste, e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia – al fine di verificare l'idoneità alla mansione nonché per valutare profili specifici di rischio.

12- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, nonché per il suo aggiornamento, con la partecipazione di una rappresentanza degli RSA presenti in azienda.

Nelle more delle prossime elezioni degli RLS, le RSA designate quali componenti del presente Comitato supporteranno l'azienda nell'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08.

Compongono tale Comitato: l'PAU dott.ssa Roberta **Cibelli**, la Responsabile Risorse Umane dott.ssa Giovanna **Antonucci**, le RSA Alfredo **Alfano**, Roberto **D'Alessio**, Pasquale **Guarracino**, Armando **Manzo**, Luigi **Marino**, Angelo **Passariello**.

Il Comitato, al fine di favorire la piena applicazione del presente protocollo, collaborerà a stretto contatto con il Medico Competente, il delegato D.L. e con il Servizio Sicurezza aziendale.

Letto, condiviso ed approvato all'unanimità dei presenti in data 30.04.2021.

Allegato 1

Protocollo condiviso di regolamentazione aziendale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro edizione 7 del 30.06.2021

Informativa ai lavoratori

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo di Sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile 2020 e al D.Lgs. n. 81/2008.

I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (Ministero della Salute).

Tale informativa contiene quindi misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria, e che declinano le prescrizioni del Protocollo Sicurezza nazionale alla realtà Aziendale.

In Azienda ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, in conformità al Sistema disciplinare aziendale, e per non violare la Legge e impedire la diffusione del contagio.

Il lavoratore è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

È obbligo dichiarare tempestivamente, anche successivamente all'ingresso, se sussistono condizioni di pericolo quali la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, nonché informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo sempre cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (un metro e mezzo in questo caso).

È obbligo rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza: almeno 1 mt., osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. È obbligatorio utilizzare i DPI forniti.

È assolutamente obbligatorio utilizzare le mascherine fornite ogni qualvolta sia impossibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate. Le stesse non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, sarà eseguita nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. Ai lavoratori è resa nota con adeguati mezzi (affissione sulle bacheche, all'ingresso delle sedi operative, nei luoghi maggiormente visibili dei locali/uffici aziendali, trasmissione a mezzo e-mail, etc.), l'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Sarà predisposto un modulo di rilevazione della temperatura che sarà compilato solo in caso di superamento della soglia di temperatura dei 37,5° a giustificazione dell'impedimento all'accesso ai locali. I dati trattati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Per tutto quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle disposizioni di legge nonché al testo del protocollo condiviso aziendale.

Allegato 2 Protocollo condiviso di regolamentazione aziendale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 edizione 7 del 30.06.2021

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (*cd.* GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A. o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Titolare del trattamento

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali (in seguito "Titolare") è la società AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. - Agenzia di Sviluppo dell'Area Metropolitana di Napoli S.p.A. (di seguito denominata AR.ME.NA. o società) - in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Partita IVA 05784341215, con sede legale a Piazza Matteotti, n. 1 80133 Napoli (NA), PEC direzione.generale@pec.armenasviluppo.it.

La società in qualità di Titolare ha nominato un RPD/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer), contattabile al seguente indirizzo mail: privacy@armenasviluppo.it, numero di telefono: 3420093133.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- i dati attinenti alla temperatura corporea;
- le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
- le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:

- il personale di AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A.. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale di AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea

AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. non prevede il trasferimento dei dati in Paesi EXTRA UE.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte a AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. con sede legale in Piazza Matteotti, n. 1 80133 Napoli (NA), e-mail: info@armenasviluppo.it.

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

Allegato 3 – Modulo di rilevazione temperatura corporea

Protocollo condiviso di regolamentazione aziendale delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro edizione 7 del 30.06.2021

MODULO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Il protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio prevede la rilevazione della temperatura corporea per accedere ai locali aziendali.

La invitiamo, pertanto, a sottoporsi, prima dell'accesso, alla rilevazione della temperatura corporea da parte del nostro personale, mediante strumentazione avente caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020.

Nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla rilevazione, l'accesso non potrà esserLe consentito.

Le precisiamo che non Le sarà consentito l'accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il sottoscritto _____ addetto alla rilevazione della temperatura corporea di AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A. incaricato, in base al protocollo aziendale COVID-19, della rilevazione della temperatura corporea per l'accesso ai locali della sede _____ ha rilevato in data _____ alle ore _____ mediante rilevatore termico al sig. _____ una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Al sig. _____, ai sensi del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento del virus Covid-19 è stato interdetto l'accesso ai locali/uffici aziendali. Lo stesso, ai sensi della normativa vigente, è stato invitato a non recarsi al Pronto Soccorso, ma a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Per il futuro accesso ai locali aziendali sarà necessario esibire adeguata certificazione sanitaria, attestante l'assenza di segni e sintomi riferibili all'eventuale contagio da coronavirus.

La presente rilevazione in tempo reale della temperatura corporea è stata eseguita nel pieno rispetto della privacy.

Per ricevuta, il lavoratore/utente/fornitore _____

L'addetto alla rilevazione AR.ME.NA. SVILUPPO S.p.A. _____

Tale ricevuta viene rilasciata in duplice copia per il soggetto rilevato e l'azienda rilevatrice.